

**PIRUZZOLO MASSIMO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CORSO MILANO 11
14100 ASTI AT
COD.FISC.: PRZMSM60E06A479Z
P.IVA: 01246130056
TEL. UFFICIO 0141/598701
FAX 0141/595598
CELLULARE 393 8990759
PEC: massimo.piruzzolo@pec.it**

SPETT.LE COMUNE

DI COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)

Alla c.a. del Sindaco

Alla c.a. del Segretario comunale

Alla c.a. del Responsabile del servizio finanziario

PARERE 15/2022

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 208 DEL 15/12/2022 AVENTE AD OGGETTO: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE."

Il sottoscritto Revisore, vista la bozza di deliberazione del Consiglio comunale n. 208 del 15/12/2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016

- rilevato che l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 T.U.S.P. recita, fra l'altro, che: "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione." e che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

- preso atto dell'esistenza dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;
- considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l' articolo 20, comma 7, del D.Lgs. n.175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;
- tenuto conto che, ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico, 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato, 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP); e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto

- correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- tenuto conto che la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP e che il comma 3-bis dell'art. 16 del D.L. 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";
 - tenuto conto che le partecipazioni sono possedute in Enti la cui attività è diretta alla produzione di un servizio di interesse generale ai sensi di quanto disposto dall'art. art. 4 c. 2 lett. a del T.U.S.P. e che, di conseguenza, si manifestano i presupposti per il mantenimento delle stesse senza interventi di razionalizzazione;
 - esaminata la documentazione prodotta dall'Ente;
 - preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica

esprime parere favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Costigliole Saluzzo alla data del 31/12/2022.

ASTI, LI' 16/12/2022

L'ORGANO DI REVISIONE
Sottoscritto in forma elettronica
PIRUZZOLO DOTT. MASSIMO